



Decreto Dirigenziale n. 47 del 28/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II., ART. 269 (C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA.
VOLTURA D. D. 21/04/2010, N. 90. DITTA: "FERRERO INDUSTRIALE ITALIA" S.R.L. .
ATTIVITA': COGENERAZIONE A BIOLIQUIDI SOSTENIBILI. SEDE OPERATIVA:
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, AGG.TO IND.LE, LOC PORRARA, S. N. C. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 21/04/2010, n. 90, emesso ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., è stata rilasciata a “FERRERO” S.P.A. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in relazione allo stabilimento di PRODUZIONE ENERGIA DA BIOMASSE, sito in Sant'Angelo Dei Lombardi (AV), agg.to ind.le A.S.I., loc. Porrara, s. n. c.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0387724 del 07/06/2016 l'impresa “FERRERO INDUSTRIALE ITALIA” S.R.L. ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento e documentazione a corredo, tra cui, in particolare, una dichiarazione a firma della dott.^{ssa} Caterina Bima, notaio in Torino, da cui si rileva che in data 22/04/2016, con scrittura privata n. 124612/30134 di Repertorio, da lei stessa rogata, l'impresa “FERRERO” S.P.A. aveva nel frattempo proceduto, con decorrenza 01/06/2016, al conferimento nella richiedente “FERRERO INDUSTRIALE ITALIA” S.R.L. del “...ramo aziendale identificato con il complesso dei beni organizzati per lo svolgimento delle attività di produzione di prodotti dolciari ed affini in Italia...”;

CONSIDERATO:

- CHE tale documentazione è valida e sufficiente a dimostrare il titolo al subingresso (art. 2556 c. c.), in conseguenza del conferimento del ramo d'azienda, già in capo a “FERRERO” S.P.A., nella “FERRERO INDUSTRIALE ITALIA” S.R.L.;

RITENUTO:

- doversi volturare, in accoglimento della domanda, alla subentrante “FERRERO INDUSTRIALE ITALIA” S.R.L. il D. D. 21/04/2010, n. 90, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in relazione allo stabilimento di PRODUZIONE ENERGIA DA BIOMASSE, più precisamente COGENERAZIONE A BIOLQUIDI SOSTENIBILI (come più recentemente classificati dal D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, attuativo della direttiva n. 2009/28/CE), sito in Sant'Angelo Dei Lombardi (AV), agg.to ind.le A.S.I., loc. Porrara, s. n. c.;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il D. D. 21/04/2010, n. 90;
- il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
- la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 31 ottobre 2013, n. 488;
- la D.G.R. 8 maggio 2015, n. 243;
- la D.G.R. 22 marzo 2016, n. 113;
- alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le sue conclusioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal sig. Vincenzo Porcelli, funzionario responsabile del procedimento;
- richiamata la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. volturare alla “FERRERO INDUSTRIALE ITALIA” S.R.L. il D. D. 1/04/2010, n. 90, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., in relazione allo stabilimento di PRODUZIONE ENERGIA DA BIOMASSE, più precisamente COGENERAZIONE A BIOLQUIDI SOSTENIBILI (come più recentemente classificati dal D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, attuativo della direttiva n. 2009/28/CE), sito in Sant'Angelo Dei Lombardi (AV), agg.to ind.le A.S.I., loc. Porrara, s. n. c.;
2. dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto dal D. D. 11/07/2012, n. 122, segnatamente:
 - 2.1. rispettare i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii. e, ove più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 2.2. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - 2.3. ove tecnicamente possibile, assicurare sempre la captazione, il convogliamento e

- l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- 2.4. effettuare, con cadenza semestrale a periodi invariati – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
 - 2.5. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 2.6. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui al § "2.4" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - 2.7. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 2.8. comunicare ogni ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale o modifica della denominazione o ragione sociale ovvero cessazione dell'attività;
 - 2.9. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento, con obbligo di esibizione agli organi di controllo;
 3. doversi richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale, in caso di modifica sostanziale o al ricorrere dell'ipotesi di cui all'art. 10² D.P.R. n. 59/2013;
 4. notificare a mezzo posta certificata il presente atto alla "FERRERO INDUSTRIALE ITALIA" S.R.L., con sede legale in Alba (CN), piazzale Pietro Ferrero, n. 1;
 5. trasmetterlo al Sindaco del Comune di Sant'Angelo Dei Lombardi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
 6. inoltrarlo all'Ufficio Affari Generali, Servizi di supporto e B.U.R.C., per la pubblicazione;
 7. precisare che avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

- Dott. Antonello Barretta -